

Allegato 6

CONTRATTO DI GESTIONE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NUMERO 14 – VCO - REGIONE
PIEMONTE

E

IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE OSPEDALE
MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA S.P.A.

4

115

INDICE

CLAUSOLA 1:	Definizioni.....	5
CLAUSOLA 2:	Allegati	6
CLAUSOLA 3:	Prevalenza dei documenti	6
CLAUSOLA 4:	Oggetto del Contratto	7
CLAUSOLA 5:	Accesso	7
CLAUSOLA 6:	Continuità delle cure.....	7
CLAUSOLA 7:	Retribuzione	8
CLAUSOLA 8:	Pagamento da parte dal COQ alla ASL 14	9
CLAUSOLA 9:	Ritardi di pagamento	10
CLAUSOLA 10:	Altri aspetti economico-finanziari	10
CLAUSOLA 11:	Entrata in vigore del Contratto e sua durata	10
CLAUSOLA 12:	Attribuzioni del COQ.....	11
CLAUSOLA 13:	Attribuzioni e responsabilità della ASL 14.....	12
CLAUSOLA 14:	Gestione delle risorse umane	12
CLAUSOLA 15:	Personale a statuto privato non proveniente dall'ASL 14 ..	14
CLAUSOLA 16:	Formazione.....	15
CLAUSOLA 17:	Piano di attività.....	15
CLAUSOLA 18:	Budget.....	15
CLAUSOLA 19:	Assicurazione della qualità	15
CLAUSOLA 20:	Beni materiali ed attrezzature destinate alla gestione dell'Ospedale. Accettazione degli impianti.....	15
CLAUSOLA 21:	Manutenzione	16
CLAUSOLA 22:	Rinnovo degli impianti.....	16
CLAUSOLA 23:	Degrado o distruzione del materiale non dovute a cause di forza maggiore	16
CLAUSOLA 24:	Responsabilità del COQ	17
CLAUSOLA 25:	Debiti e impegni	17
CLAUSOLA 26:	Interfaccia COQ - ASL 14.....	17
CLAUSOLA 27:	Conti.....	17
CLAUSOLA 28:	Ispezioni.....	18
CLAUSOLA 29:	Informazioni.....	18
CLAUSOLA 30:	Modifiche al Contratto	19
CLAUSOLA 31:	Modifica dei massimali.....	19
CLAUSOLA 32:	Casi di forza maggiore.....	19
CLAUSOLA 33:	Recesso - Risoluzione – Revoca del Contratto	20
CLAUSOLA 34:	Risoluzione amichevole delle liti	21
CLAUSOLA 35:	Validita'	22
CLAUSOLA 36:	Obbligo Di Riservatezza	22
CLAUSOLA 37:	Controversie.....	23
CLAUSOLA 38 :	Disposizioni transitorie	23
ALLEGATI.....		24
Attività :		25
Tabella di riferimento del personale messo a disposizione		27

<u>Planimetria del Presidio Ospedaliero e relativo contratto di comodato d'uso a favore del COQ.....</u>	<u>Errore. Il segnalibro non è definito.</u>
<u>Bozza di contratto di comodato d'uso relativo ai beni mobili ed attrezzature</u>	<u>29</u>
<u>Attività prevista per specialità per il 2003</u>	<u>31</u>

4
7/5

CONTRATTO DI GESTIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale numero 14 – VCO - Regione Piemonte, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, in persona del suo Direttore Generale Dott. Mario Vannini

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna Del Popolo di Omegna S.p.A., società mista per azioni costituita tra la ASL 14 e la società GSDI, con sede in Omegna, Via Lungolago Buozzi n. 25, in persona del suo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Joël Jean-Pierre Majewski.

PREMESSO CHE:

- La ASL 14, in nome, per conto e nell'interesse della Regione Piemonte, ha la responsabilità, fra l'altro, dell'Ospedale di OMEGNA.
- È emersa la necessità, dinanzi alla difficoltà di gestire in maniera ottimale l'Ospedale di OMEGNA, di affidarne la gestione ad un'entità di diritto privato avente le capacità richieste per gestire un'azienda sanitaria. Questa procedura dell'ASL 14 si inseriva, all'epoca, nel quadro delle direttive governative e regionali.
- Il D. Lgs. 229/99 (decreto Bindi), nell'apportare modifiche al precedente 502/1992 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria ha introdotto, al suo art. 10, così sostituendo l'art. 9 bis della pregressa citata normativa, la possibilità per il servizio Sanitario Nazionale di realizzare, nell'amministrazione della struttura sanitaria, programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN appunto e soggetti privati, il tutto anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
- La ASL 14 ha indetto ex D. Lgs. 157/95 e Direttiva 97/52/CEE gara a procedura ristretta – licitazione privata accelerata – per la costituzione di società mista a capitale pubblico e privato per la gestione di attività sanitarie specialistiche in ambito sperimentale ex art. 10, D. Lgs. 229/99, nella struttura ospedaliera denominata "Madonna del Popolo" di Omegna, e che con delibera del 28.11.2001 n. 562 è risultata aggiudicataria la Casa di Cura Santa Rita S.r.l. (qui di seguito "GSDI").
- In conseguenza a questa procedura, la ASL 14 e l'Aggiudicataria hanno costituito la società per Azioni COQ (Centro Ortopedico di Quadrante, designata nel seguito "COQ" o "la Società"), società di diritto privato avente ad oggetto l'affidamento della gestione dell'Ospedale di OMEGNA da parte della ASL 14, i cui azionisti sono:
 - La ASL 14 per il 51%

- La società del gruppo GSDI per il 49%.
- Il patto parasociale firmato in data odierna definisce i rapporti fra i suddetti azionisti.
- Come previsto in sede di gara, la ASL 14 ha affidato al COQ la gestione dell'Ospedale di OMEGNA nel quadro di un contratto di gestione fra il COQ e la ASL 14 (denominato nel seguito "Contratto").
- Le parti sono consapevoli delle difficoltà che possono sopravvenire nell'implementare tale sperimentazione, risultante dai termini della gara così come chiariti durante la procedura a cura della commissione valutatrice.
- La ASL 14 dichiara di essere stata debitamente autorizzata dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n. 52-3036 in data 21.05.2001, a sottoscrivere gli atti sopracitati ed il presente contratto di gestione.
- I termini del presente Contratto hanno lo scopo di precisare i rapporti fra la ASL 14 e il COQ. Essi risultano dalla stretta concertazione fra i due soggetti affinché il contratto consenta di risolvere i problemi posti, le liti che possono sopravvenire, per conseguire un'armonia efficace e permanente fra le parti. Lo scopo delle parti è quello di espletare, nell'interesse della ASL 14, e della Regione dalla quale dipende, una gestione ottimale dell'Ospedale di OMEGNA.

Tutto ciò premesso e costituendo tali premesse parte integrante ed essenziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CLAUSOLA 1: Definizioni

Ai fini del presente contratto, si convengono le seguenti definizioni:

- ASL 14 : « Azienda Sanitaria Locale » numero 14 della regione Piemonte.
- COQ : « Centro Ortopedico Quadrante » la società mista per azioni costituita fra la ASL 14 e la società GSDI.
- GSDI : Casa di Cura Santa Rita S.r.l., società controllata da Générale de Santé Development International Ltd., controllata a sua volta da Générale de Santé SA.
- SSN : « Servizio Sanitario Nazionale »
- Contratto : il "contratto di gestione" stipulato fra la ASL 14 e la società COQ.
- Utenti : i pazienti che utilizzano le attrezzature dell'Ospedale di OMEGNA.

4
11

- L'Ospedale di OMEGNA: la struttura denominata Ospedale Madonna del Popolo di Omegna. messa a disposizione del COQ nel quadro del Contratto (si veda l'allegato III).
- Le Parti : la ASL 14 e il COQ.
- D.R.G.: "Diagnosis Related Group", codici di applicazione regionale ai fini del pagamento di servizi sanitari resi ai pazienti.
- SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera, istituita con D.M. del 28.12.1991 e D.M.del 26.3.1993
- Fughe : Il volume dei cittadini residenti nel Quadrante che usufruiscono delle prestazioni medicali convenzionate in ambiti sanitari esterni alla Regione Piemonte.
- Quadrante: Area geografica che raggruppa gli ambiti territoriali delle ASL 11, 12, 13, 14 della Regione Piemonte

CLAUSOLA 2: Allegati

Gli allegati seguenti fanno parte integrante del presente Contratto:

- 1) Allegato I – Attività: Specialità, lista delle attività autorizzate e condizioni economiche contrattuali. Trasferimento delle autorizzazioni alla società mista.
- 2) Allegato II - Tabella di riferimento del personale messo a disposizione.
- 3) Allegato III – Planimetria del Presidio Ospedaliero e relativo contratto di comodato d'uso a favore del COQ.
- 4) Allegato IV – Bozza di contratto di comodato d'uso relativo ai beni mobili ed attrezzature concesse in comodato dalla ASL 14 al COQ.
- 5) Allegato V - Attività prevista per specialità per il 2003.

CLAUSOLA 3: Prevalenza dei documenti

L'ordine di prevalenza dei documenti del contratto è il seguente:

1. Il Contratto, inclusi gli allegati,
2. L'offerta di GSDI nel quadro della gara d'appalto,
3. I termini del bando della gara d'appalto.

Il presente Contratto contiene l'intero accordo intercorso fra le parti relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su trattative, accordi scritti ed orali o rapporti d'affari precedentemente intercorsi fra le parti, relativamente all'oggetto del contratto. Il presente contratto non potrà essere modificato, esteso o limitato se non tramite accordo scritto e firmato dalle parti.

4
115

CLAUSOLA 4: Oggetto del Contratto

- 4.1 Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento al COQ delle attività di gestione dell'Ospedale di OMEGNA, in particolare:
- i flussi pazienti
 - il patrimonio immobiliare
 - il personale (amministrativo, paramedico, medico)
 - l'amministrazione economica e finanziaria

Le attribuzioni e responsabilità del COQ sono definite in modo dettagliato nella clausola 12 del presente Contratto.

- 4.2 Il COQ assumerà l'erogazione delle cure mediche, ricovero, terapie, ambulatori, visite, day-surgery, agli utenti dell'Ospedale di Omegna secondo le caratteristiche, capacità, qualificazioni, inerenti all'Ospedale di Omegna e conformemente alle previsioni di cui all'allegato I casella mix e budget 2003.
- 4.3 Si concorda fra le parti di porre essere quanto necessario per fare dell'Ospedale di OMEGNA un centro ortopedico di rilievo regionale.

CLAUSOLA 5: Accesso

In base alla capacità installata, il COQ s'impegna al pieno rispetto delle regole del SSN.

Le Parti convengono che vocazione dell'Ospedale di OMEGNA è innanzitutto servire gli utenti residenti nella zona di competenza dell'Ospedale di OMEGNA. Gli altri utenti potranno eventualmente fruire dei suoi servizi nella misura delle effettive possibilità.

La gestione delle liste d'attesa sarà conforme alle procedure legali vigenti nel SSN.

L'Ospedale di OMEGNA può accettare malati che verranno trattati come medicina privata (beneficiari di sottosistemi sanitari (sociosanitari), assicurazioni o paganti in proprio), con riserva che ciò non avvenga a scapito del volume o della qualità delle cure mediche erogate ai beneficiari del SSN.

CLAUSOLA 6: Continuità delle cure

- 6.1 Fatto salvo il caso di dimissioni del paziente, in caso di necessità di trasferimento urgente di un utente in un'altra struttura, la ASL 14, su richiesta del COQ, appornerà tutte le cure da effettuare, o consentirà di effettuare questo trasferimento entro un termine non superiore a 24 ore. La ASL 14 e la Direzione Sanitaria

dell'Ospedale di OMEGNA assumeranno a proprio carico il coordinamento delle cure.

- 6.2 La ASL 14 s'impegna a trasferire ad un'altra struttura gli utenti che necessitino di specialità non presente nell'Ospedale di OMEGNA. I tempi di trasferimento non devono eccedere 3 giorni.
- 6.3 La ASL 14 s'impegna a trasferire ad un'altra struttura gli utenti che non necessitino cure mediche (cdd. casi sociali). I tempi di trasferimento non devono eccedere 7 giorni.

In caso di superamento delle durate massime previste agli articoli 2 e 3, l'ASL 14 pagherà per ogni giorno di ricovero supplementare la somma forfetaria di € 150 (indicizzata annualmente su base ISTAT) oltre al pagamento degli oneri derivanti da particolari patologie.

CLAUSOLA 7: Retribuzione

- 7.1 Il COQ s'impegna ad eseguire il presente Contratto a fronte del pagamento del compenso stabilito nel modo seguente:
- a) Il pagamento dei DRG per i ricoveri e per il Day Surgery e, per l'attività ambulatoriale, secondo le tariffe stabilite dalle delibere della regione Piemonte.
 - b) La revisione delle tariffe e dei DRG verrà attuata conformemente alle modifiche regionali. In ogni caso, le tariffe saranno quelle applicabili agli ospedali pubblici come definite nel tariffario regionale attuale per l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, aggiornato di volta in volta senza applicazione di alcuno sconto, trattenuta o decurtazione ad alcun titolo.
- 7.2 Il COQ ha un budget massimale per l'anno 2002 corrispondente alla quota parte proporzionale ad un'attività annuale pari ad Euro 15.493.706,97=. La quota parte per il rientro delle Fughe non potrà mai superare Euro 5.164.569. In linea di massima è prevista una suddivisione di questo budget come descritto nell'allegato I.
- 7.3 Non sono sottoposte a budget :
- Le attività di ricovero e Day Surgery per i pazienti fuori Regione.
 - Le attività ambulatoriali, compresa l'attività diagnostica limitatamente al 2002. Dal 2003, tali attività dovranno rientrare negli incrementi del budget complessivo concordati con la Regione Piemonte.
- 7.4 Le Parti concordano di scaglionare i pagamenti conformandosi alle modalità sotto indicate:
- a) In analogia con quanto previsto per le Case di cure private della Regione Piemonte, il 90% dell'1/12 dell'importo del budget totale di attività annuale dell'Ospedale di OMEGNA verrà pagato alla fine di ogni mese al COQ con

data-valuta non oltre ciascun fine mese. Resta inteso tra le Parti che per l'anno 2002, l'1/12 sarà calcolato sull'importo massimo di Euro 10.392.014,00=. Il rientro delle Fughe verrà corrisposto separatamente, contestualmente al pagamento del saldo di cui al successivo punto (b).

- b) Il valore esattamente corrispondente alla differenza tra il 90% anticipato e quanto realizzato, verrà pagato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo esercizio, salvo eventuale conguaglio conseguente all'approvazione da parte della Regione Piemonte.
- c) Dopo aver raggiunto il tetto, le prestazioni ambulatoriali verranno pagate integralmente al COQ dalla ASL 14 a 90 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal COQ alla ASL 14, senza sconti né ritenute ad alcun titolo.
- d) La verifica delle fatture emesse dal COQ per le prestazioni ambulatoriali verrà effettuata dalla ASL 14 entro un tempo massimo di 60 giorni dall'emissione della fattura a cura del COQ. I casi dubbi dovranno essere segnalati al COQ entro il termine di 60 giorni. Essi saranno oggetto di analisi contraddittoria e di composizione amichevole entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione. Eventuali scritture contabili di conguaglio verranno attuate dopo l'emissione del verbale d'accordo e non incideranno sui termini di pagamento.

7.5 Le SDO relative all'emissione delle fatture di ricovero e Day Surgery saranno predisposte dal COQ in conformità alle procedure regionali in vigore. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 7.4 lett. a) e b), le fatture relative alle suddette SDO verranno pagate dalla ASL 14 al COQ entro e non oltre 60 giorni dall'emissione delle stesse. In caso di contestazione di tali fatture da parte della Regione Piemonte, previo tentativo di conciliazione da esperirsi tra ASL 14, COQ e Regione, si procederà all'eventuale conguaglio.

CLAUSOLA 8: Pagamento da parte del COQ alla ASL 14

Il COQ provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla ASL 14 nel seguente modo:

- a) Costo del personale: 30 giorni dalla data della fattura
- b) Servizi erogati dalla ASL 14 secondo l'allegato VII: 60 giorni a fine mese.

La verifica delle fatture emesse dalla ASL 14 verrà effettuata dal COQ entro un tempo massimo di 60 giorni dall'emissione della fattura. I casi dubbi dovranno essere segnalati per iscritto alla ASL 14 entro il termine di 60 giorni. Essi saranno oggetto di analisi in contraddittorio e di composizione amichevole entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione. Eventuali scritture contabili di conguaglio verranno poste in essere dopo l'emissione del verbale d'accordo e non incideranno sui termini di pagamenti.

È espressamente prevista la possibilità di effettuare conguagli.

CLAUSOLA 9: Ritardi di pagamento

In caso di ritardo del pagamento delle somme citate nel presente Contratto, la ASL 14 pagherà al COQ, a titolo di indennizzo, interessi di mora calcolati al tasso Prima Rata ABI maggiorato di tre punti. Lo stesso tasso sarà applicato per le somme dovute dal COQ alla ASL 14.

CLAUSOLA 10: Altri aspetti economico-finanziari

10.1 Per le prestazioni sanitarie, il COQ fruirà del regime IVA definito dalle vigenti leggi applicabili

Le fatture corrispondenti, in base alle norme attualmente applicabili, e salvo successive modifiche, saranno emesse senza IVA.

10.2 La ASL 14 prende irrevocabilmente atto che i ricavi del COQ dovranno includere:

- a) importi fatturati agli utenti del SSN, conformemente alle disposizioni previste dalla legge (ticket per le prestazioni ambulatoriali);
- b) le somme fatturate agli enti pubblici o privati responsabili, legalmente o contrattualmente, del pagamento delle cure mediche, compresi i sistemi socio-sanitari e le compagnie assicurative;
- c) i ricavi derivanti da accordi stipulati con terze persone (fisiche o giuridiche) per l'erogazione di cure mediche, compresi i ricavi risultanti dall'esercizio della medicina privata in Ospedale;
- d) erogazione di servizi alberghieri fatturate ai pazienti o ai terzi enti paganti secondo la tariffazione regionale vigente;
- e) somme derivanti dalla cessione di spazi interni all'area ospedaliera a terzi, di competenza ed al servizio dell'Ospedale di OMEGNA.

CLAUSOLA 11: Entrata in vigore del Contratto e sua durata

11.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di avveramento dell'ultima delle seguenti condizioni :

- Firma del presente Contratto a cura delle parti,
- Trasferimento effettivo delle autorizzazioni fra la ASL 14 e il COQ, e autorizzazione sanitaria del Comune.
- Validazione da parte della Regione Piemonte .

11.2 Il presente Contratto resterà in vigore per una durata di cinque anni e verrà rinnovato tacitamente per ulteriori quinquenni salvo recesso o risoluzione di una delle parti, notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un

preavviso di almeno 12 mesi prima del termine del Contratto stesso, e per una durata totale non eccedente 30 anni.

CLAUSOLA 12: Attribuzioni del COQ

Il COQ ha le seguenti attribuzioni e responsabilità:

- a) esercitare la piena autorità ed assumere la responsabilità della corretta esecuzione dell'oggetto del presente Contratto;
- b) prevedere le risorse umane, materiali e finanziarie destinate alla gestione dell'Ospedale di Omegna impegnandosi a programmarle, amministrarle, controllarle e valutarle;
- c) stabilire i programmi destinati ad espletare la corretta organizzazione, il funzionamento e la qualità delle cure mediche erogate, in modo da garantire il funzionamento ininterrotto e regolare dell'Ospedale;
- d) implementare un sistema di assicurazione e controllo della qualità adeguato alla migliore gestione dei servizi
- e) espletamento della gestione economica, finanziaria ed amministrativa dell'Ospedale di Omegna;
- f) definire la politica in materia di risorse umane;
- g) dirigere i servizi relativi all'accettazione dei pazienti e alle informazioni che devono essere fornite ai degenti ed alle loro famiglie o ai loro rappresentanti;
- h) espletare azioni di formazione;
- i) rivolgersi, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, ad imprese specializzate nei servizi ospedalieri o nelle attività connesse o complementari, conformemente alle disposizioni previste, che includono società facenti parte del Gruppo azionista privato e del suo GEIE (Gruppo europeo d'interesse economico). Nel caso specifico, verrà sollecitato l'accordo preliminare del partner pubblico;
- j) organizzare e mantenere l'ordine interno dell'Ospedale di Omegna nonché la sicurezza di persone e beni materiali;
- k) sottoscrivere le necessarie assicurazioni per coprire i rischi connessi con l'attività dell'ospedale che potrebbero incidere sull'edificio e sulle attrezzature, i danni causati a terze persone e tutti i danni imputabili alla responsabilità contrattuale od extracontrattuale del personale, o per cause di forza maggiore;
- l) effettuare gli studi ed i progetti necessari per definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione di attrezzature;
- m) stipulare i contratti per i lavori, i servizi e le forniture necessarie al corretto funzionamento dell'Ospedale di Omegna, ed espletarne la gestione;
- n) stipulare i contratti per tutti i lavori, i servizi e le forniture straordinarie richieste ed approvate dalla ASL 14;

- o) rivedere regolarmente il programma di manutenzione e sicurezza di impianti, attrezzature e persone (legge 626).

CLAUSOLA 13: Attribuzioni e responsabilità della ASL 14

- 13.1 La ASL 14 si impegna a fornire al COQ ogni utile forma di collaborazione ed assistenza tecnica ed operativa ai fini del miglior funzionamento dell'Ospedale di Omega.
- 13.2 La ASL 14 si impegna ad assumere tempestivamente tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative necessarie ed opportune ai fini del miglior funzionamento dell'Ospedale di Omega.
- 13.3 La ASL 14 fornirà al COQ tutte le informazioni ed indicazioni di cui di volta in volta disponga per la migliore e più efficace gestione dei servizi e del personale dell'Ospedale di Omega.
- 13.4 La ASL 14 si impegna a porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari all'acquisizione di contributi, finanziamenti agevolati, indennità che venissero previsti in sede regionale, nazionale o comunitaria ai fini della riqualificazione di strutture quali l'Ospedale di Omega, con particolare riferimento a eventi straordinari, imprevedibili per cause di forza maggiore, che determinassero danni o comunque rendessero necessari interventi strutturali o manutentivi straordinari e urgenti.
- 13.5 La ASL 14 terrà periodicamente e tempestivamente informata il COQ di ogni atto legislativo, regolamentare o provvedimento di pubbliche autorità che possa arrecare interferenze anche solo materiali ai singoli servizi svolti nell'Ospedale di Omega (quest'ultima previsione andrà ripetuta anche nel patto parasociale).

CLAUSOLA 14: Gestione delle risorse umane

- 14.1 L'affidamento della gestione impegna la Società ad erogare agli utenti i servizi ad essa affidati.
- 14.2 Il COQ subentra alla ASL 14 nei rapporti con i dipendenti, collaboratori, fornitori e terzi contraenti nelle materie relative all'organizzazione e funzionamento dei servizi riguardanti la gestione dell'Ospedale di Omega.
- 14.3 La Società erogherà i servizi suindicati, secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standard di qualità di settore e senza interruzioni che non siano giustificate e previamente concordate con l'ASL 14.
- 14.4 Il personale dipendente che entrerà a far parte della pianta organica della Società è configurato nell'allegato II. Trattasi dei dipendenti della ASL 14 attualmente impiegati presso la struttura "Madonna del Popolo" (Ospedale di Omega), la cui lista nominativa verrà definita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente

Contratto, in base a quanto previsto nella Clausola 38 lett. c). Tali dipendenti, all'inizio della gestione della struttura da parte della Società, verranno distaccati a favore di quest'ultima. In caso di risoluzione del rapporto il personale cessato potrà essere sostituito con altro alle dirette dipendenze della Società, con analoga qualifica. Le unità di personale di cui all'allegato sopra citato, saranno messe a disposizione del COQ, fatta salva la facoltà degli operatori di optare per l'assegnazione ad altro incarico laddove la normativa contrattuale vigente lo consenta, presso diversa unità operativa. Il personale dell'ASL 14, come individuato dal citato elenco ed impiegato presso la struttura oggetto della presente convenzione verrà messo a disposizione della Società con le modalità previste dal vigente Contratto di lavoro dei pubblici dipendenti Comparto Sanità.

Sui fatti che potrebbero configurare infrazioni disciplinari commessi dal personale dell'ASL 14 addetto ai servizi di cui alla presente convenzione, la Società dovrà inviare sollecito rapporto all'ASL 14 che attiverà le previste procedure se ed in quanto dovute.

Il personale posto a disposizione dal COQ resta giuridicamente ed economicamente dipendente dell'ASL 14 e sarà da questa direttamente retribuito con conseguente imputazione dei relativi costi alla Società al netto del costo del personale posto in congedo parentale. Il personale dovrà inoltre adeguarsi al piano organizzativo predisposto dalla Società nel rispetto della presente convenzione.

Nel caso il personale attualmente dipendente dall'ASL 14 scegliesse di passare al rapporto di dipendenza privatistico col COQ, lo stesso conserverà la facoltà di libera scelta in merito al regime di dipendenza, e l'ASL 14 garantirà, a semplice richiesta, il successivo riassorbimento in qualunque momento durante il periodo della Sperimentazione Gestionale, con il solo obbligo di preavviso di sei mesi, da parte del singolo dipendente o del COQ.

- 14.5 Nel caso di sciopero, il COQ dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti degli utenti. Nei rapporti con gli appaltatori di opere e servizi non direttamente connessi all'assistenza dei pazienti, il COQ dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.
- 14.6 Il COQ ha l'obbligo di mantenere al proprio servizio una struttura adeguata di risorse umane al fine di potere raggiungere gli obiettivi predisposti per l'ospedale di Omegna. A tal fine, il COQ si riserva la facoltà di richiedere il distacco di altro personale dipendente da altre unità operative della ASL 14. Esso si assicurerà che le risorse stesse abbiano le capacità tecniche e professionali richieste per espletare le mansioni ad esse affidate.
- 14.7 Spetta al COQ dirigere in modo indipendente la politica relativa al personale, all'organizzazione ed alla gestione delle risorse umane dell'Ospedale di Omegna.

Per quanto concerne il personale messo a disposizione dalla ASL 14 nel quadro della creazione della società mista (si veda l'allegato II), verranno applicate le seguenti disposizioni:

- Rifatturazione puntuale da parte della ASL 14 al COQ dei costi del personale senza applicazione dell'IVA conformemente alla legge vigente, ove non intervengano successive modifiche normative
- In caso di inettitudine, il dipendente dell'ASL 14 verrà restituito dietro semplice richiesta dal COQ con un preavviso di 30 gg, con obbligo di motivare la sua richiesta alla ASL 14. Decorso il periodo di preavviso, il COQ non sarà obbligato a pagare alla ASL 14 i rimborsi dello stipendio del dipendente stesso.

Considerate le caratteristiche e le finalità della gara pubblica esperita, e il carattere sperimentale dell'iniziativa, alla fine di ciascun anno di gestione, dietro richiesta scritta dal COQ, l'ASL 14 si impegna a richiamare e reintegrare nei propri ruoli entro e non oltre 15 (quindici) giorni il personale dal COQ che abbia maturato nel corso dell'anno 45 o più giorni di calendario di assenza a qualunque titolo e causa.

- 14.8 Le società contraenti convengono di adottare come struttura di riferimento la tabella del personale riportata nell'Allegato II.
- 14.9 L'ASL 14 e il COQ si impegnano a contrattare di comune accordo e in stretta collaborazione tra loro nei confronti delle organizzazioni sindacali entro 18 mesi dalla firma del Contratto il passaggio del personale al rapporto di dipendenza con il COQ, ferme restando le garanzie previste all'art. 14.4.
- 14.10 Oltre alle remunerazioni stipulate dal contratto nazionale settoriale vigente, il COQ potrà stanziare retribuzioni complementari (premi, incentivazioni, etc...). Esso indicherà il mese precedente le eventuali modifiche economiche oggetto di integrazione nelle buste paga al servizio competente dell'ASL 14. Questi premi, per il loro carattere straordinario, non potranno essere considerati come privilegi definitivamente acquisiti da parte del personale.
- 14.11 La ASL 14 s'impegna alla più completa ed assoluta riservatezza in merito a tali informazioni, da parte anche del personale dei propri uffici.

CLAUSOLA 15: Personale a statuto privato non proveniente dall'ASL 14

- 15.1 Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà, per l'assunzione alle sue dirette dipendenze di nuovo personale, di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza. La Società potrà dotarsi di proprio personale in aggiunta a quello distaccato dall'ASL 14 da assumersi direttamente nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro.
- 15.2 Il COQ s'impegna ad assumere la responsabilità del personale dello stesso assunto, che espletterà le proprie mansioni nell'Ospedale di Omegna nell'ambito di un rapporto lavorativo col COQ conformemente ai contratti nazionali vigenti AIOP.
- 15.3 Il personale di recente assunzione fruirà di contratto a statuto privatistico (Dipendente/collaboratore coordinato continuativo/Libero professionista) con piena libertà di modalità di remunerazione.

4
015

15.4 Nel quadro della sperimentazione, il COQ potrà contrattare qualsiasi tipo di contratto con qualsiasi medico senza rischio di incompatibilità.

CLAUSOLA 16: Formazione

16.1 Spetta al COQ espletare la formazione tecnica e scientifica del personale, assumendone i relativi costi.

16.2 Il COQ predisporrà annualmente un programma di formazione ed aggiornamento, articolato su più livelli, che costituisca una concreta base per il miglior livello professionale del personale impiegato.

CLAUSOLA 17: Piano di attività

17.1 Il COQ è tenuto ad elaborare ogni anno un piano di attività per l'esercizio successivo, tenendo conto in particolare degli obiettivi sanitari e dei piani economici dell'ospedale di OMEGNA, che lo stesso presenterà alla ASL 14 entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.

17.2 Il COQ presenterà ogni tre anni un piano a medio termine di almeno tre anni contenente la pianificazione dettagliata dei servizi, del controllo della qualità, dei costi e delle risorse umane.

CLAUSOLA 18: Budget

In base al piano di attività, Il COQ presenterà ogni anno alla ASL 14 il budget degli introiti e delle spese dell'esercizio finanziario successivo, nonché un bilancio delle spese budgetarie relative al primo semestre dell'esercizio in corso.

CLAUSOLA 19: Assicurazione della qualità

19.1 Il COQ ha l'obbligo di implementare un sistema di assicurazione e controllo della qualità che possa essere misurato dalla ASL 14 in termini obiettivi, per i settori di attività sanitarie, sociali e tecniche.

19.2 Il COQ prenderà le debite misure per assicurare il funzionamento ininterrotto e regolare dell'Ospedale di Omegna, e stabilirà i programmi necessari per migliorare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

CLAUSOLA 20: Beni materiali ed attrezzature destinate alla gestione dell'Ospedale. Accettazione degli impianti.

- 20.1 La ASL 14 mette a disposizione del COQ, per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, e ciò nell'interesse sia dell'ASL 14 che del COQ, l'edificio dell'Ospedale di OMEGNA in comodato d'uso, come descritto in allegato III, con le attrezzature e i beni materiali presenti al momento della firma del Contratto, come descritti nell'Allegato 2 al Patto Parasociale stipulato in data 29.07.2002 tra la ASL 14 e GSDI, concessi in comodato sulla base del contratto allegato in bozza sub IV.
- 20.2 La ASL 14 s'impegna a portare a termine, a spese proprie, entro un termine di 18 mesi, tutti i lavori di messa a norma e conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene dell'Ospedale di Omegna relativi al piano finanziato dalla Regione. La ASL 14 s'impegna a rispettare i termini legali delle varie fasi di messa in conformità al fine di garantire al COQ la piena fruizione degli impianti, dell'edificio e delle relative autorizzazioni fino al termine dei lavori stessi.
- 20.3 Alla fine dei lavori di messa in conformità dell'Ospedale di Omegna a cura della ASL 14, il COQ effettuerà un inventario dei luoghi onde verificare lo stato esatto dell'edificio e degli impianti. Il COQ sarà autorizzato ad iscrivere riserve. Dopo lo scioglimento delle riserve a seguito degli interventi a cura della ASL 14, il COQ e la ASL 14 firmeranno il verbale di accettazione definitiva, che trasferirà la totale responsabilità e la manutenzione dell'edificio e degli impianti al COQ ai sensi della clausola 21, fatti salvi i conferimenti in conto manutenzione straordinaria o gli interventi/investimenti di riqualificazione da parte della Regione all'ASL 14, che saranno devoluti al COQ per manutenzione.

CLAUSOLA 21: Manutenzione

Il COQ avrà l'incarico per l'intera durata del Contratto, di garantire a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture necessarie alla gestione dell'Ospedale di OMEGNA, le quali dovranno essere mantenute in buono stato di funzionamento, conservazione e sicurezza; di conseguenza s'impegna ad effettuare le riparazioni, i lavori e i rinnovi necessari, con espressa esclusione dei casi di forza maggiore e dei degradi strutturali che potrebbero minare l'edificio a seguito della sua vetustà, e che non fossero coperti da apposita polizza assicurativa, o dai conferimenti e/o contributi di cui sopra.

CLAUSOLA 22: Rinnovo degli impianti

La società è tenuta a comunicare alla ASL 14 tutte le rottamazioni del materiale in comodato d'uso; in tali casi il COQ ne sosterrà le relative spese di sostituzione, ove necessarie alla gestione.

CLAUSOLA 23: Degrado o distruzione del materiale non dovute a cause di forza maggiore

- 23.1 Il COQ espletterà tutte le riparazioni, ricostruzioni e altre spese relative all'Ospedale di Omegna e dalle sue attrezzature, indotte da uso improprio, inadempienze o gravi mancanze imputabili alla sua responsabilità o a quelle di terze persone.
- 23.2 Se l'Ospedale di Omegna subisce danni o viene distrutto, integralmente o parzialmente, durante la decorrenza del presente Contratto in seguito ad atto fortuito o per forza maggiore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della Clausola 35, il COQ non sarà responsabile della sua riparazione o della sua ricostruzione.

CLAUSOLA 24: Responsabilità del COQ

- 24.1 Il COQ agisce sotto la propria esclusiva responsabilità.
- 24.2 Il COQ è responsabile in modo generale di tutti i danni causati a terze persone nel quadro delle attività espletate nell'Ospedale di Omegna, fermo restando che l'ASL 14 non assume alcuna responsabilità per atti o fatti posti in essere dal COQ.
- 24.3 Il COQ è responsabile nei confronti dell'ASL 14 o di terzi per quanto riguarda le azioni dei propri rappresentanti legali o dei soggetti ai quali la stessa si rivolge per adempiere agli obblighi sottoscritti nell'ambito del presente Contratto.

CLAUSOLA 25: Debiti e impegni

Tutti i debiti e gli impegni nei confronti di terzi contratti dal COQ nell'esercizio della sua attività, ivi compresi i costi di eventuali ricorsi all'uso di tecnologie, ai diritti ed ai servizi di terzi competono al COQ, fatta salva ogni sospensione di attività in caso di forza maggiore.

CLAUSOLA 26: Interfaccia COQ - ASL 14

L'ASL 14 designerà un corrispondente per area di competenza (Direzione Sanitaria / Direzione Amministrativa / HR) il quale si impegna a rappresentarla in permanenza presso il COQ ed espletare attività di trait d'union fra le parti.

CLAUSOLA 27: Conti

- 27.1 Il COQ è tenuto a presentare i conti dell'esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
- 27.2 Il COQ presenterà assieme ai conti un rapporto sull'esercizio precedente destinato a valutare se il budget annuale sia stato rispettato, e questo includerà altresì specifiche informazioni sugli aspetti essenziali sotto elencati:
- a) Le azioni destinate ad assicurare il corretto espletamento dei servizi sanitari;

- b) la politica di assicurazione della qualità nei servizi sanitari;
- c) il miglioramento delle cure erogate all'utenza;
- d) l'evoluzione degli indicatori e della produttività;
- e) il bilancio sociale;
- f) la diagnosi dello stato delle infrastrutture dell'Ospedale e delle attrezzature sanitarie.

27.3 Il COQ è tenuto a fornire per iscritto le spiegazioni che gli verranno richieste dall'ASL 14 entro 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

CLAUSOLA 28: Ispezioni

- 28.1 L'ASL 14 potrà procedere all'ispezione degli impianti di cui il COQ è responsabile quando lo riterrà utile; queste ispezioni verranno attuate da uno o più rappresentanti al fine di verificare le condizioni funzionali dell'Ospedale di Omegna e la conformità alle norme vigenti ed ai regolamenti applicabili.
- 28.2 Il COQ s'impegna a fornire tutti i documenti, conti ed altre informazioni necessarie per controllare l'esecuzione del Contratto di gestione entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta scritta.
- 28.3 Le azioni d'ispezione e controllo devono essere effettuate in modo da non perturbare il normale funzionamento dell'Ospedale di Omegna e da non interferire con le attività della stessa.

CLAUSOLA 29: Informazioni

- 29.1 Il COQ s'impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per valutare il funzionamento dell'Ospedale di Omegna, conformandosi ai sistemi informatici operanti nel SSN o ad altri sistemi ulteriormente concordati.
- 29.2 Il COQ manterrà idonea contabilità e tutti i registri necessari per mostrare i risultati della gestione dell'Ospedale di Omegna in base ad un raffronto rigoroso, conformemente alle norme contabili comunemente in uso nel settore privato.
- 29.3 Il COQ consegnerà ogni mese le informazioni relative all'attività dell'Ospedale di Omegna (entro e non oltre 30 giorni dalla fine del ciascun mese).
- 29.4 Senza inficiare gli obblighi predisposti dagli articoli sopra riportati, Il COQ comunicherà alla ASL 14:
 - a) gli eventi che possono impedire od ostacolare la buona esecuzione, entro i termini prefissi, degli obblighi relativi al presente Contratto;
 - b) le situazioni relative ad eventi che possono incidere negativamente sull'espletamento delle cure mediche.

29.5 Il COQ fornirà per iscritto alla ASL 14, entro breve termine, un rapporto sugli eventi sopra mirati.

29.6 Le comunicazioni ed informazioni previste nel presente Contratto saranno fornite a richiesta della ASL 14, attraverso il suo rappresentante presso Ospedale di Omegna.

CLAUSOLA 30: Modifiche al Contratto

30.1 Qualsiasi modifica al Contratto è subordinata al consenso scritto delle Parti.

30.2 La ASL 14 potrà, in base alle esigenze sanitarie, richiedere al COQ una modifica puntuale del proprio piano d'attività. Le parti si riuniranno e convalideranno di comune accordo, la modifica del piano e dei budget che ne derivano.

CLAUSOLA 31: Modifica dei massimali

I massimali d'attività verranno rivisti annualmente in base alle tariffe regionali corrette del "case-Mix" e del recupero delle fughe secondo il metodo di calcolo seguente:

I recuperi di "fughe" vengono calcolati come differenza fra il valore delle prestazioni di tipo ortopedico erogati fuori dalla Regione Piemonte, nei confronti dei pazienti di pertinenza del quadrante ASL 11-12-13-14 nell'anno di riferimento, rispetto al valore delle medesime nell'anno precedente, incrementato in relazione del trend di crescita riscontrato negli anni 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001. Per il calcolo dei successivi trend di evoluzione delle fughe si farà riferimento di volta in volta a un periodo di tre anni anteriori a quello in questione.

Il budget degli anni successivi verrà indicizzato su:

- tariffe
- recupero delle "fughe" come sopra descritto.
- integrazione delle eccedenze precedenti autorizzate (cdd "effetto scatto").

A tal fine, le Parti convengono che ogni successiva integrazione economica non potrà che essere in aumento rispetto al livello precedentemente raggiunto.

CLAUSOLA 32: Casi di forza maggiore

32.1 Per « caso di forza maggiore » s'intende qualsiasi evento imprevedibile esterno ed irresistibile per la parte che subisce tale evento, ivi compresi, senza che questa lista sia esaustiva, incendio, inondazioni, epidemie, scioperi e conflitti sociali, guerra, sommosse, embargo, terremoti, blocchi, divieti d'esportare, interventi di

6
415

autorità governative o militari, e restrizioni di origine legislativa o normativa o provvedimenti che comportino la revoca totale o parziale della sperimentazione a base di presente atto.

32.2 In caso di forza maggiore, con conseguente distruzione totale dell'Ospedale di Omegna, il Contratto sarà immediatamente risolto, senza preavviso alcuno con le conseguenze previste in caso di revoca (vedere clausola 33.4).

32.3 In caso di forza maggiore, con conseguente distruzione parziale dell'Ospedale di Omegna, che impedisse al COQ di realizzare più del 50% del fatturato per oltre 3 mesi, il Contratto verrà sospeso, anche parzialmente, dalla data iniziale del caso di forza maggiore per tutta la durata degli effetti della forza maggiore. Il COQ sarà tenuto esclusivamente ad apportare la più stretta collaborazione alla gestione dell'urgenza con la ASL 14. Il COQ sarà responsabile della ricostruzione delle parti interessate nel solo limite degli indennizzi percepiti a seguito di polizze assicurative, e/o di contributi di enti o pubblici poteri. La differenza necessaria alla ricostruzione sarà oggetto di specifica trattativa con la ASL 14.

Se tale trattativa non viene conclusa entro 60 giorni dall'apertura dei negoziati, le parti scioglieranno il Contratto.

In caso di successo della trattativa, le spese ed oneri eventualmente derivanti dai termini di pagamento delle assicurazioni o degli enti pubblici per la ricostruzione dell'Ospedale di Omegna, saranno assunte dalla ASL 14.

Per l'intero periodo sospensivo del Contratto, tutti gli oneri derivanti dagli impegni assunti dal COQ saranno a carico della ASL 14.

32.4 In caso di forza maggiore, con conseguente interruzione delle attività che incidesse per più del 50% del fatturato per oltre 45 giorni civili, il COQ avrà pieno diritto di sciogliere il Contratto con preavviso di 45 giorni con le conseguenze previste in caso di revoca (vedere clausola 33.4).

CLAUSOLA 33: Recesso - Risoluzione – Revoca del Contratto

In qualsiasi momento, in caso di mancata osservanza degli impegni assunti da ciascuna delle parti nell'ambito del presente Contratto, e previa ingiunzione a regolarizzare la situazione inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, senza effetto per un periodo di due mesi, il presente Contratto potrà essere risolto con preavviso di sei mesi notificato alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

33.1 L'ASL 14 ha la possibilità di recedere dal presente Contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione totale o parziale della gestione per motivi imputabili al COQ, senza inficiare le disposizioni della Clausola 34;
- b) opposizione ripetuta ed ingiustificata all'esercizio del controllo previsto alla clausola n.28 del presente Contratto, disobbedienza ripetuta ed ingiustificata

alle decisioni della ASL 14, o mancata osservanza sistematica delle leggi e norme applicabili;

- c) rifiuto di operare quanto necessario per assicurare la buona conservazione e manutenzione delle infrastrutture così come previsto dal presente Contratto;
- d) fallimento del COQ;
- e) cessione non autorizzata del presente Contratto;
- f) grave e reiterato inadempimento alle clausole del presente Contratto.

- 33.2 In caso di recesso per inadempimento del COQ, l'ASL 14 rientrerà in possesso dei beni materiali e dei diritti inerenti all'Ospedale senza indennizzo alcuno.
- 33.3 In caso di recesso per inadempimento dell'ASL 14, Il COQ avrà diritto all'integrale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c, e per quanto riguarda il lucro cessante, lo stesso sarà calcolato moltiplicando il 10% del migliore utile del COQ (se positivo) conseguito negli ultimi cinque anni - o periodo eventualmente minore - per il numero degli anni residui della sperimentazione. Resta inteso che la formale messa in mora dell'ASL 14 da parte dal COQ, inibirà ad ogni effetto di legge e di contratto l'adozione di alcun provvedimento di revoca, che, se adottato, equivarrà comunque ad inadempimento da parte dell'ASL 14 al presente Contratto.
- 33.4 In caso di revoca per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, tali da rendere l'affidamento del servizio assolutamente inidoneo al perseguimento di fini di pubblica utilità generale, laddove dovessero venire integralmente meno le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del P.S.R., e ciò a seguito di norme nazionali o Regionali, ed a seguito di idonea delibera dell'ASL 14, ciò determinerà a carico dell'ASL 14 le conseguenze previste e disciplinate nel patto parasociale.
- 33.5 Quando le inadempienze sono dovute a semplice negligenza alla quale sia possibile rimediare, la ASL 14 non recederà dal Contratto senza prima informarne il COQ al fine di stabilire insieme il termine di tempo entro il quale esso potrà adempiere integralmente ai propri obblighi, rimediare alla mancata esecuzione o riparare le conseguenze di tale negligenza.
- 33.6 Il recesso o la risoluzione dal Contratto deve essere notificato alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e prende effetto dopo 30 giorni. Per lo scioglimento definitivo dagli obblighi contrattuali, sarà necessario indire 2 riunioni fra il COQ e ASL 14 entro e non oltre 20 giorni dalla notifica, riunioni i cui verbali definiranno le modalità operative di risoluzione/recesso dal Contratto.

CLAUSOLA 34: Risoluzione amichevole delle liti

- 34.1 In caso di divergenza circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del presente Contratto o degli allegati che ne sono parte integrante, le parti s'impegnano ad operare in modo da trovare una soluzione amichevole prima di ricorrere ad altre vie risolutive, in particolare attuando due tentativi di accordo secondo le condizioni sotto indicate.
- 34.2 Rivolgendo alla controparte la notifica della vertenza da risolvere, la parte attrice indicherà le questioni da esaminare, fermo restando che le parti potranno concordare il metodo d'analisi da utilizzare e la modalità di sequenza dei problemi risolvibili da decisioni giudiziali separate.
- 34.3 Le decisioni relative alle questioni sottoposte a questo tentativo di accordo dovranno essere prese di comune accordo e stese per iscritto.
- 34.4 Al primo tentativo di accordo, gli attori saranno il rappresentante della ASL 14 designato a tale scopo presso l'Ospedale di Omegna e la persona designata a tale scopo dal COQ, che potranno autonomamente farsi assistere da esperti in base a quanto riterranno utile.
- 34.5 Se è impossibile giungere ad un accordo in questo modo, i punti in discussione verranno, integralmente o parzialmente, sottoposti ad un ulteriore tentativo di accordo, per mezzo del presidente dell'ASL 14 e dell'amministratore delegato del COQ, i quali disporranno di analogo termine a tale scopo.
- 34.6 Per il secondo tentativo di accordo, i rappresentanti delle parti potranno richiedere la collaborazione di esperti al fine di farsi consigliare, conformemente alle condizioni dell'articolo 4.
- 34.7 Il compenso degli esperti incaricati di consigliare le parti sarà pagato da entrambe in base alla specifica richiesta di ciascuna parte.
- 34.8 Le parti concordano di sottoporre all'arbitrato solo i punti litigiosi per i quali non sono giunte ad un accordo durante i due tentativi attuati a tale scopo.

CLAUSOLA 35: Validita'

Le parti convengono ad ogni effetto che l'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola o di più clausole del presente atto non pregiudicherà la piena conservazione, vincolatività ed efficacia dell'atto stesso

CLAUSOLA 36: Obbligo Di Riservatezza

Le parti si impegnano per tutta la durata di cui al precedente art. 7, a mantenere riservato ed a non divulgare a terzi il contenuto del presente Contratto, mantenendo altresì riservata ogni informazione relativa alla esecuzione degli impegni assunti.

CLAUSOLA 37: Controversie

Competente a conoscere di tutte le controversie tra le Parti, relative al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura italiano relative all'arbitrato rituale.

La devoluzione ad Arbitrato di una controversia non autorizzerà le parti a sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

CLAUSOLA 38 : Disposizioni transitorie

L'ASL 14 e il COQ si impegnano a definire entro il 1 ottobre 2002, o comunque entro la diversa data in cui il COQ inizierà la propria attività:

- a) i contratti relativi ai servizi forniti dall'ASL 14 al COQ;
- b) i contratti con terzi da trasferire in tutto o in parte dall'ASL 14 al COQ;
- c) la lista nominativa del personale da distaccare al COQ nell'ambito del quadro di riferimento di cui all'Allegato II al presente Contratto.

Omegna 29 luglio 2002

Per la ASL 14 – VCO Regione Piemonte
Dott. Mario Vannini

Per il Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna Del Popolo di Omegna S.p.A.
Sig. Joël Jean-Pierre Majewski



ALLEGATI

4
115

Attività :

Ortopedia (Ricovero e Day surgery) per le seguenti specialità :

- Ortopedia
- Traumatologia
- Neurochirurgia (chirurgia del rachide)
- Chirurgia ricostruttiva ed estetica
- Maxillo-facciale

Rieducazione funzionale (Ricovero ed ambulatoriale)

Radiodiagnostica

Chirurgia in Day surgery per le seguenti specialità :

- Chirurgia generale
- Oculistica
- Dermatologia
- Vascolare
- ORL

Medicina per le seguenti specialità:

- Cardiologia
- Pneumologia
- Neurologia
- Reumatologia

Medicina dello Sport (progetto)

Non sono riprese le attività di:

- Dialisi
- Pronto Soccorso
- Laboratorio
- Geriatria
- Lungodegenza

Per sviluppare l'attività ortopedica dell'Ospedale di Omegna, si concorda il trasferimento dell'attività ortopedica di Verbania e una parte stimata in circa un terzo dell'attività ortopedica di Domodossola. L'équipe di chirurgia ortopedica di Domodossola avrà la possibilità di venire ad operare presso l'Ospedale di Omegna in regime di libera professione.



Autorizzazione

Alla creazione della società, le autorizzazioni per le attività sopra specificate saranno trasferite alla nuova società.

Progetti su 3 anni

Creazione di:

un servizio di Medicina dello Sport

un servizio di chirurgia ambulatoriale per le attività di

- Oculistica
- Ortopedia
- Dermatologia

Posti Letto :

Saranno accreditati 150 posti letto per l'insieme delle attività riprese; in un primo momento essi verranno attribuiti nel seguente modo:

Ortopedia Ricovero	45 Posti letto
Ortopedia Day surgery	6 Posti letto
Chirurgia Day surgery	4 Posti letto
Rieducazione funzionale	25 Posti letto
Medicina	20 Posti letto

Entro 3 anni è previsto un aumento della capacità del servizio di Ortopedia a 65 letti e la creazione di un servizio privato / Intra Moenia di 30 letti (per cui la ASL 14 contribuirà per 900 000 000 €).

Ripartizione previsionale del budget assegnati per 2003 :

Ortopedia	13.500.000.000 L	eq a 6 972 168 €
Rieducazione funzionale	3.500.000.000 L	eq a 1 807 600 €
Medicina	2.500.000.000 L	eq a 1 291 140 €
Chirurgia in Day surgery	1.500.000.000 L	eq a 774 685 €

Non è stato contabilizzato sopra il recupero delle fughe (con un limite di 5 164 569 €).

Non sono sottoposte ad alcun limite le seguente attività :

I pazienti fuori Regione

Tutte le attività ambulatoriale per l'anno 2002. Il budget sarà incrementato per 2003 tenendo conto di queste attività.

ALLEGATO II

Tabella di riferimento del personale messo a disposizione

Riepilogo del numero di persone prescelte per l'avviamento dell'attività (*):

	Posti letto	Inf prof. Fisiot.	Capo sala. Capo tech	Inf gen masso	OTA	TSRM	Medico	Chirurgo e aiuto	Aide op	Anest.	Impiegat
Totale	100	53,0	8,0	10,0	23,0	10,0	12,5	6,0	2,0	3,0	13,0
Ortopedia	45	18,0	1,0	2,0	5,0			4,0	2,0		
Day surgery	10	3,0	-	1,0	3,0			1,0			
Riabilitazione	25	6,0	2,0	1,0	4,0		1,0				
Medicina	20	6,0	-	2,0	5,0		6,0				
Salle op	4	9,0	1,0	2,0	3,0					3,0	
Rx		-	1,0		0,5	6,0	2,0				3,0
Rx RMN+TAC					0,5	4,0	1,0				
Ecografia+ecodoppler					1,0		2,0				
Fisio-Palestra		7,0	1,0	2,0							
Direzione sanitaria		2,0	1,0				0,5				
Prenotazione interventi - preospedalizzazione - Visite ambulatoriali		2,0			1,0						1,0
Accettazione - Contabilità - amministrazione											4,0
Centralino - Portineria - CUP -Cassa											5,0

Totale personale	141
-------------------------	------------

(*) : L'effettivo avviamento dell'attività è previsto tre mesi dopo la creazione della società. Il periodo transitorio verrà utilizzato per trasferire il personale nei reparti secondo la tabella sopra riportata.

In particolare, tale periodo di tre mesi servirà ad organizzare la diminuzione dell'attività di medicina.

Planimetria del Presidio Ospedaliero e relativo contratto di comodato d'uso a favore del
COQ

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a vertical line with a hook at the top and some scribbles below.

**Bozza di contratto di comodato d'uso relativo ai beni mobili ed attrezzature
concesse in comodato dalla ASL 14 al COQ**

Attività prevista per specialità per il 2003

	2003
Numeri di giorni di apertura	365
Num posti letto utilizzati: Totale	100
Ortopedia	45
"day surgery" Ortopedia	7
Riabilitazione	25
Medicina	20
"day surgery" chirurgia generale	3
Numeri pazienti previsti :Totale	4.350
Ortopedia	1.900
"day surgery" Ortopedia	950
Riabilitazione	400
Medicina	600
"day surgery" chirurgia generale	500
DMS	5,4
DMS Ortopedia	6,0
DMS "day surgery" Ortopedia	1,0
DMS Riabilitazione	16,0
DMS Medicina	7,0
DMS "day surgery" chir generale	1,0
Numeri di giornate di degenza	23.450
Ortopedia	11.400
"day surgery" Ortopedia	950
Riabilitazione	6.400
Medicina	4.200
"day surgery" chirurgia generale	500
Tasso di occupazione	64%
Ortopedia	69%
"day surgery" Ortopedia	37%
Riabilitazione	70%
Medicina	58%
"day surgery" chirurgia generale	46%
Peso medio	1,19
Ortopedia	1,58
"day surgery" Ortopedia	0,75
Riabilitazione	1,63
Medicina	0,93
"day surgery" chirurgia generale	0,49
DRG medio	L. 5.311
Ortopedia	€ 3.642
"day surgery" Ortopedia	€ 1.740

	<i>Riabilitazione</i>	€	3.747
	<i>Medicina</i>	€	2.152
	<i>"day surgery" chirurgia generale</i>	€	1.136
Attività RX ET rieducazione ambul. Esterni			
Rx : Numeri di esami per esterni			62.400
	<i>RX tradizionale</i>		25.000
	<i>ecografia e ecodoppler</i>		12.000
	<i>N° Esami RMN+TAC</i>		5.400
Fisioterapia : Num. esami esterni			
			20.000
Ambulatorio : Numeri di visite spe.			
			5.000